

SE 6



21 NOV. 2017

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

APPUNTO PER IL SIGNOR MINISTRO

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante: "Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Lo schema di decreto ministeriale, che si sottopone alla firma della S.V, individua i requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento viene emanato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (regolamento di servizio) che prevede che i requisiti di accesso alle specialità del Corpo nazionale sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno.

Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, dispone di personale dotato di particolari capacità tecniche, altamente professionali. Si tratta di unità in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a seguito del superamento di corsi di formazione specialistica, per svolgere le funzioni di elicotteristi e piloti d'aereo, di sommozzatori e di nautici.

In particolare, il servizio antincendio nei porti – luoghi ad alto rischio per la complessità delle attività commerciali ed industriali che vi si svolgono – istituito nel 1940, è attualmente organizzato in una struttura centrale di indirizzo e pianificazione ed è articolato, su base territoriale, in distaccamenti in 24 porti italiani di particolare rilevanza (Genova, Napoli, Trieste, Taranto, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, Venezia, Messina, Augusta, Civitavecchia, Porto Torres, La Spezia, Ravenna, Savona, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo Catania, Milazzo, Gaeta, Trapani, Vibo Valentia).

In tutti gli altri porti e luoghi di approdo i servizi antincendio sono assicurati dalle normali strutture territoriali dei vigili del fuoco.

Lo schema di decreto in argomento individua i requisiti di accesso ai corsi di formazione, tra i quali annovera anche quelli psico-fisici a loro volta specificati in un apposito allegato.

Il contenuto del provvedimento è stato portato all'attenzione delle organizzazioni sindacali del personale interessato.

Roma, 16 NOV. 2017

IL CAPO DIPARTIMENTO

Frattasi

[Handwritten signature]



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 1 della legge 13 maggio 1940. n. 690, che prevede la costituzione del servizio antincendi nei porti, esplicitato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che prevede che al personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche, che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi di specializzazione, venga rilasciato apposito titolo abilitante alla condotta dei mezzi navali utilizzati dai servizi antincendi portuali;

VISTO gli articoli 2, comma 2, lettera d), 24, comma 13 e 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sul servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei porti e loro dipendenze;

VISTO L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

ATTESA l'esigenza di individuare i requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Decreta

Art. 1.

Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per accedere ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio permanente e operativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da non meno di 2 anni;
 - b) avere i requisiti psico-fisici riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - c) avere età non superiore ad anni 40;
 - d) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
 - e) saper nuotare, ovvero essere in grado di spostarsi in acqua per poter raggiungere un approdo sicuro (riva, natante, ecc.);
 - f) essere in regola con il libretto individuale sanitario e di rischio;



Il Ministro dell'Interno

- g) non avere subito sanzione disciplinare nel triennio precedente più grave della sanzione pecuniaria;
- h) non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
- i) non essere stato dimesso da precedenti analoghi corsi;
- j) non essere in possesso di uno dei brevetti relativi ad altra specializzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero non frequentare già un corso per il conseguimento di uno di essi.

Roma, 29 NOV. 2017

Il Ministro dell'Interno
Marco Minniti

REQUISITI PSICO-FISICI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEI BREVETTI
NAUTICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FUNZIONE VISIVA

- *Acutezza visiva per lontano:*
Visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore.
Non è ammessa la correzione con lenti
- *Senso cromatico:*
Normale
- *Senso stereoscopico:*
Normale
- *Visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto:*
Normali
- *Campo visivo:*
Normale

FUNZIONE Uditiva

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

TEMPI DI REAZIONE

Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

ESAME VESTIBOLARE

Superamento delle prove previste per l'esame vestibolare completo.